

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3169/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 (<sup>4</sup>), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (<sup>5</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (<sup>6</sup>);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio (<sup>7</sup>); che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio (<sup>8</sup>);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garan-

titi per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione (<sup>9</sup>);

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (<sup>10</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 (<sup>11</sup>), il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio (<sup>12</sup>), consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (<sup>13</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (<sup>14</sup>);
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

(<sup>1</sup>) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.(<sup>2</sup>) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.(<sup>3</sup>) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.(<sup>4</sup>) GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.(<sup>5</sup>) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.(<sup>6</sup>) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.(<sup>7</sup>) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.(<sup>8</sup>) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.(<sup>9</sup>) GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.(<sup>10</sup>) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.(<sup>11</sup>) GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.(<sup>12</sup>) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.(<sup>13</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.(<sup>14</sup>) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.